

**Decisione del 21 settembre 2015  
concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1  
capoverso 4 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT;  
RS 734.27) per l'esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione a  
impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata degli edifici  
senza autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT**

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide:

1. la richiesta dell'Associazione svizzera per le tecnologie di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata ImmoClima Svizzera concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 OIBT alle disposizioni sull'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT per lavori di manutenzione e riparazione a impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata negli edifici è accolta.
2. I lavori di manutenzione e riparazione a impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata negli edifici connessi alla messa in esercizio, alla manutenzione o alla riparazione di guasti di tali impianti possono essere eseguiti anche senza un'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. questa deroga si applica solo ai lavori che concernono i componenti essenziali per il funzionamento di tali impianti.
  - b. Per componenti essenziali per il funzionamento s'intendono in particolare tutti i componenti di un impianto di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata regolati direttamente dalla centrale di comando dell'impianto.
  - c. Chi esegue tali lavori deve aver seguito con successo un corso di elettrotecnica di almeno 40 lezioni riconosciuto dalla Commissione per la garanzia di qualità di ImmoClima Svizzera in azienda e/o presso un'istituzione riconosciuta da ImmoClima Svizzera. L'ESTI disciplina la garanzia di qualità di questi corsi di formazione.
  - d. Alla fine di ogni lavoro che rientra nel campo di applicazione della presente deroga, va effettuato e documentato un controllo tecnico di sicurezza (esame della riparazione).
3. La deroga prevista nel numero 2 non si applica ai lavori riguardanti nuove installazioni o la modifica di installazioni esistenti.
4. La presente decisione è valida fino alla sua revoca o fino all'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta sugli impianti a bassa tensione.

*Rimedi giuridici*

Contro questa decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla sua notificazione.

L'atto di ricorso, sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante, deve contenere le conclusioni, le relative motivazioni e i mezzi di prova. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzo di prova, se in possesso del ricorrente.

Il testo completo della decisione con le motivazioni può essere consultato sul sito [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch) > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto in materia di energia > Elettricità > Documenti utili.

6 ottobre 2015

Ufficio federale dell'energia